



del. n. 234/2016/PAR

Repubblica italiana
La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2016

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere (relatore)
Andrea LUBERTI	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione n. 38/2016/INPR del 18 febbraio 2016, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2016";

VISTO il decreto del 5 maggio 2016, n. 5/2016, con cui è stata definita l'assegnazione delle richieste in tema di attività consultiva;

VISTO il decreto del 13 ottobre 2016, n. 9/2016, con cui il Presidente della Sezione ha assegnato le competenze al Consigliere Vincenzo Chiorazzo;

VISTA la nota del 5 luglio 2016, protocollo n. 14699, con la quale i Sindaci dei

Comuni di ATESSA (CH), PAGLIETA (CH) e SAN VITO CHIETINO (CH) hanno richiesto al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) un parere in materia di contabilità pubblica;

VISTA l'ordinanza del 28 novembre 2016, n. 38/2016, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Cons. Dott. Vincenzo Chiorazzo;

PREMESSO IN FATTO

I Comuni richiedenti riferiscono che, stretti dai vincoli di bilancio e considerata la remunerazione che otterrebbero dal Gestore dell'Ambito Territoriale Minimo (ATEM) negli anni di gestione della rete gas di cui sono comproprietari, stanno valutando l'opzione di cederne la proprietà ed incassare il relativo valore, operazione che, in linea con le indicazioni del Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE), avverrebbe nel contesto della gara d'ATEM.

I Comuni sottolineano come le Autorità di regolazione (MiSE e Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico - AEEGSI) abbiano sostenuto che nell'ipotesi di alienazione a nuovo gestore il valore di trasferimento in favore dell'aggiudicatario non deve essere il cosiddetto valore industriale residuo - VIR - ma la RAB (*Regulatory Asset Base*) ossia il valore corrispondente al capitale investito riconosciuto ai fini tariffari.

I Comuni rimarcano quindi che a loro avviso:

a) la valorizzazione tramite il metodo RAB (in luogo del VIR) comporterebbe un danno per gli equilibri di bilancio atteso che il primo è inferiore al secondo;

b) l'utilizzazione di distinti criteri di valorizzazione configurerebbe disparità di trattamento tra Gestori privati proprietari di reti e Comuni proprietari di reti, *“in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione”* e spingerebbe gli enti a comportamenti non in linea con *“l'articolo 97 della Costituzione che impone all'amministrazione pubblica di valorizzare i propri beni e a ricavarne il massimo importo percepibile”*.

Tutto ciò premesso, i Comuni istanti chiedono:

1) *“Può l'Amministrazione Comunale attribuire ad uno stesso cespite un valore diverso in funzione del proprietario, e per quelle di proprietà dell'Ente Locale una valorizzazione inferiore, senza incorrere in un possibile “Danno Erariale” per gli Amministratori che lo hanno deliberato?;*

2) *Può l'Amministrazione Comunale mettere in vendita nella gara d'Ambito, le sue proprietà ad un importo che non corrisponde al reale valore, consapevole che le proprietà del Gestore hanno avuto un trattamento diverso, di molto superiore a quelle di proprietà dell'Ente Locale. Infatti ha dovuto approvare con Delibera Comunale le valorizzazioni dei cespiti di proprietà del Gestore Uscente a VIR, mentre dovrà approvare per le sue proprietà un valore di molto inferiore a quello che è stato riconosciuto al Gestore, in quanto dovranno essere valorizzati a RAB?;*

3) *Deve l'Amministrazione comunale mettere in gara anche i suoi impianti a valore di VIR per non far incorrere i suoi Amministratori in un possibile addebito di Danno Erariale?;*

4) *Può l'Amministrazione Comunale mettere in vendita i suoi Asset a RAB consapevole che la fac del MiSE non ha tenuto nella giusta considerazione che la sottovalutazione dei cespiti di proprietà dell'Ente Locale a favore del Gestore subentrante può essere considerata dalla Comunità Europea un Aiuto di stato alla ditta che si aggiudicherà la gara d'Ambito?.”*

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo consolidati orientamenti della Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Sezione adita deve verificare in via preliminare se la richiesta presenti i requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivo (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica) e ciò alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione del 10 marzo 2006, n. 5/AUT/2006.

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che la tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale e, nel caso di atti di normazione, in quello del Consiglio regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. Con riferimento al caso in questione si riscontra che la richiesta, pur provenendo dai legali rappresentanti degli enti in questione, cioè i sindaci dei tre comuni in epigrafe, non è stata ritualmente proposta per il tramite del CAL, in apparente contrasto quindi con quanto richiesto ai fini dell'ammissibilità soggettiva dalla giurisprudenza costante della Sezione (da ultimo deliberazione del 10 marzo 2016, n. 56). Tuttavia, poiché (pur formalmente istituito con il decreto del 22 maggio 2012, n. 7) il CAL risultava, al momento in cui avrebbe dovuto trasmettere l'istanza, privo del numero legale per la sua operatività a seguito della decadenza di cinque componenti (come formalmente comunicato dallo stesso CAL con nota del 23 settembre 2016), la Sezione ritiene il quesito ammissibile, anche alla luce dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 la quale richiede "di norma" il tramite del CAL, ma non preclude, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Sotto il profilo oggettivo devono essere verificate da un lato l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica" - così come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 17 novembre 2010, n. 54/CONTR, e nelle deliberazioni della Sezione Autonomie del 10 marzo 2006, n. 5/AUT/2006, del 3 luglio 2009, n. 9/SEZAUT/2009/INPR e del 19 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG - e dall'altro la sussistenza delle caratteristiche di generalità e astrattezza delle questioni poste.

In riferimento al primo aspetto la Corte ha affermato che la "nozione di contabilità pubblica", in primo luogo, attiene "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (deliberazione n. 5/AUT/2006). In questa accezione, devono ritenersi ricomprese le questioni che riguardano il valore delle reti e degli impianti di proprietà destinati alla distribuzione

del gas, in quanto riconducibili alla "*disciplina del patrimonio*", intesa anche come insieme di norme e principi che regolano la gestione dei beni strumentali all'esercizio dei servizi pubblici: pertanto la richiesta di parere deve essere ritenuta da questo punto di vista ammissibile, essendo sostanzialmente tesa ad ottenere indicazioni riguardanti l'interpretazione di norme relative alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e ai loro riflessi contabili, interpretazione vevoli per la generalità degli enti di tipologia simile agli enti richiedenti. Quanto al secondo aspetto (generalità ed astrattezza), l'effettiva formulazione dei quesiti è da un lato tale da risultare eccessivamente puntuale e concreta fino ad involgere precise scelte gestionali e dall'altro richiede un anticipato parere sulla responsabilità erariale (quesiti 1,3 e 4) il che interferisce con le funzioni giurisdizionali attribuite alle competenti sezioni della Corte e risulta dunque inammissibile in forza di consolidata giurisprudenza (cfr. da ultimo deliberazione del 6 settembre 2016, n. 229 della Sezione di controllo Lombardia) ed in base a un costante orientamento (cfr. *ex multis* deliberazione delle Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006, n. 5/AUT/2006) secondo cui non possono ritenersi procedibili i quesiti che possano formare oggetto di esame in sede giurisdizionale da parte di altri organi a ciò deputati dalla legge.

In definitiva, è da ritenere che i quesiti 1), 3) e 4) non possano essere considerati ammissibili mentre il 2) è scrutinabile ma solo nel senso che questa Sezione può qui riportare taluni principi generali relativi al regime proprietario dei beni in questione, il tutto nell'ambito dell'articolata disciplina, legislativa e regolamentare, della gestione e titolarità delle reti di gas.

MERITO

Va in primo luogo rimarcato che la cessione delle reti e degli impianti si inquadra, in termini generali, nella disciplina di diritto comune concernente il patrimonio indisponibile (articolo 826 c.c.), tali dovendo considerarsi i beni in questione, ove di proprietà di enti pubblici e strumentali all'espletamento di un servizio pubblico. La disciplina codicistica prevede che i beni patrimoniali indisponibili possano essere ceduti esclusivamente a condizione che ne venga mantenuta la destinazione al servizio nel quale sono stati impiegati (articolo 828, comma 2, c.c.); pertanto, essi possono essere oggetto di negozi traslativi di diritto privato (nel rispetto della condizione suesposta), ma è escluso ogni acquisto che si ponga, di per sé, in contrasto con la funzione pubblica cui sono destinati (es. usucapione, pignoramento, esecuzione forzata).

Con riguardo agli aspetti più specifici, dal punto di vista microeconomico il servizio di distribuzione del gas configura un "*monopolio naturale*", forma di mercato che se non adeguatamente regolata è portatrice di svantaggi per i clienti finali in termini di rapporto tra qualità e prezzo del servizio erogato. La normativa di riferimento, proprio al fine di creare le migliori condizioni per la clientela, si è nel tempo evoluta nel senso dell'abolizione del regime di monopolio (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 - cd Decreto Letta - "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*"). Le norme hanno dunque disposto la tendenziale liberalizzazione delle "*attività di importazione, esportazione, trasporto e*

dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato" e con specifico riguardo all'attività di distribuzione, la liberalizzazione si è concretizzata da un lato nella separazione funzionale tra proprietà degli impianti e gestione degli stessi e dall'altro nell'affidamento del servizio in via esclusiva ma ben limitata nel tempo (massimo 12 anni), il tutto in un quadro che ha avuto ed ha tuttora ad obiettivo anche la riduzione del numero delle reti presenti in ogni ambito territoriale. L'articolo 14, comma 4 del citato Decreto Letta, dispone che: "*Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio*". La norma in parola distingue i beni preesistenti all'affidamento del servizio, i quali, al termine del medesimo, dovranno rientrare nella disponibilità dell'ente locale, da quelli realizzati nel corso dell'affidamento (di proprietà di privati, dunque) che, secondo quanto previsto dal comma 8, sono trasferiti da un gestore all'altro per effetto del succedersi della gare d'ambito, circolando unitamente alla gestione del servizio di distribuzione.

Nella fase del processo di liberalizzazione la disciplina primaria sopra menzionata è stata ulteriormente integrata (articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) prevedendo la emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a disciplinare, in concreto, i criteri per l'affidamento del servizio "*tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti*". Il risultante DM 12 novembre 2011, n. 226, definisce, tra l'altro, le condizioni economiche dei trasferimenti, secondo i seguenti criteri: a) il valore di rimborso degli impianti nella fase transitoria è definito dalle parti convenzionalmente o, in mancanza di accordo, in base al valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente secondo il costo di costruzione a nuovo (VIR); b) il valore di rimborso degli impianti nella fase "*a regime*", ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. n. 164/00, riformulato dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è pari "*al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà*" (RAB). All'articolo 8, comma 3, lo stesso DM specifica l'obbligo, da parte del nuovo gestore, di corrispondere "*annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito*" la remunerazione della RAB. Come osservato a proposito di questione analoga a quella in trattazione dalla Sezione di controllo della Lombardia (n. 277/2016/PAR), la differenza tra i due criteri trova la sua ragion d'essere nel fatto che nel periodo transitorio il costruttore e proprietario dell'impianto (in precedenza gestore del servizio) subisce, in seguito alla cessazione *ope legis* della concessione, una sostanziale ablazione del proprio diritto dominicale e deve essere

ristorato della stessa utilità perduta mentre “a regime” l’attribuzione delle proprietà (o della mera disponibilità) degli impianti a rete è definita dall’ente contestualmente all’affidamento del servizio e sorge la più limitata esigenza di remunerare il gestore precedente esclusivamente delle somme investite nell’impianto. In via eccezionale, tuttavia, il legislatore (sempre nel decreto legislativo n. 93/2011) ha consentito ai primi concessionari del periodo a regime l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località. Tale adeguamento è operato tramite il riconoscimento nella tariffa da parte della AEEGSI, nel caso lo scostamento tra i due criteri sia superiore al venticinque per cento (deliberazione AEEGSI del 26 giugno 2014, n. 310).

In definitiva, per gli enti locali alla scadenza delle concessioni possono di fatto porsi le seguenti tre opzioni:

a) l’ente non riscatta l’impianto ma affida al nuovo concessionario il servizio trasferendogli il diritto di riscatto che lo stesso eserciterà corrispondendo il VIR al gestore uscente e la RAB ai successivi;

b) l’ente riscatta, se non può beneficiare della devoluzione gratuita, il relativo impianto e, nell’affidare ad altro soggetto il relativo servizio, mantiene la titolarità degli impianti di rete per la cui messa a disposizione riceverà comunque una remunerazione che al fine di non essere ricaricata eccessivamente sulle tariffe praticate all’utenza viene determinata sulla RAB (anziché sul valore industriale) salvo eventuale adeguamento (autorizzato dall’AEEGSI) in caso di notevole scostamento rispetto al VIR;

c) l’ente riscatta l’impianto (sempre se non è prevista la devoluzione a titolo gratuito) e ne cede la proprietà, con destinazione al servizio di rete, al concessionario vincitore della gara.

E’ proprio in materia di vendita da parte dell’Ente locale al nuovo gestore della proprietà dell’impianto, che è intervenuto il MiSE con un “*Chiarimento circa la possibilità per gli Enti locali di alienare il proprio asset, costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale*” nel quale dopo aver premesso che “*non spetta a questo Ministero fornire l’interpretazione di normative primarie riguardanti il regime di gestione dei servizi pubblici locali, nonché il regime di circolazione dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato (...)*” chiarisce che “*il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (c.d. RAB), come riconosciuto dall’Autorità nella tariffa valida per la gestione d’ambito e come già spettante all’ente locale in quanto titolare della rete. Pertanto, la decisione dell’ente locale di alienare o meno la rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas*”. Tale impostazione conferma sostanzialmente quanto già rappresentato, a fini puramente regolatori, dall’AEEGSI. Conseguenze dunque da tale lettura che in caso della peraltro obbligatoria cessione della proprietà delle reti da parte del gestore uscente, quest’ultimo si vedrà riconosciuto il VIR mentre laddove l’alienazione degli impianti avviene da parte del comune (in sede di affidamento del servizio) il valore del

trasferimento andrà determinato sulla base della RAB. In punto di economia e regolamentazione vanno in definitiva rimarcati due elementi: da un lato come, in termini generali, possano ben sussistere contesti caratterizzati da regolazione non simmetrica e ciò proprio al fine di stimolare l'entrata di più competitori sul mercato e quindi maggiore utilità per i consumatori/contribuenti finali; dall'altro come sussistendo una chiara e definita relazione diretta tra valore riconosciuto al (peculiare) bene-rete in sede di cessione e livello delle tariffe che i consumatori pagheranno a fronte dei servizi erogati (più alto il primo, più alte le seconde), ciò che viene a determinarsi, nel caso del riconoscimento della RAB in luogo del VIR, è il trasferimento di un valore a beneficio dell'ente che è sì inferiore nel momento in cui si realizza la cessione, ma non se valutato lungo l'intera durata della concessione, dal momento che il più basso valore è a fronte di benefici futuri per i consumatori in termini di più contenuti livelli delle tariffe. Comunque, al di là delle potenziali disarmonie nel regime transitorio sulle quali questa Sezione non può esprimersi e al di là dell'eventuale incongruenza delle norme esistenti e della presunta disparità di trattamento delle quali i Comuni possono eventualmente lamentarsi nelle sedi appropriate, presso le quali far valore eventuali presunti diritti, va qui ribadito che sono le norme di contabilità pubblica a disciplinare il valore di iscrizione, nello stato patrimoniale, dei beni del demanio e del patrimonio (allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). In particolare, i principi contabili dispongono che *"(...) le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. (...). Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato nell'ambito delle scritture di assestamento mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati. Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16"*. Va peraltro rimarcato (cfr. Lombardia n. 277/2016/PAR) come tale indicazione specifica debba comunque essere accompagnata dal principio di prudenza (allegato 1 relativo ai principi contabili generali e applicati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), secondo cui *"Nel bilancio di previsione (...) devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato"*. Di conseguenza, al di là di ogni considerazione circa le indicazioni del MiSE e dell'AEEGSI, qui non può che ribadirsi come i criteri di iscrizione nello stato patrimoniale dei beni di proprietà degli Enti locali restino disciplinati dalle norme di contabilità pubblica e che tali disposizioni tendono a privilegiare il criterio del costo storico, da rettificare solo nel caso di eventi che determinino un decremento effettivo del valore del bene. Resta fermo, peraltro, che nell'ambito della predisposizione del bilancio preventivo, la valutazione delle entrate potrà tenere conto della prevista cessione a titolo oneroso (se la stessa è divenuta concreta e attuale) i cui effetti

dovranno essere stimati da parte dell'ente secondo criteri prudenziali che tengano conto di tutte le eventuali e complessive circostanze capaci di influire sulle effettive possibilità di realizzare i proventi derivanti dalla cessione del bene.

P.Q.M.

Nelle considerazioni suesposte sta l'avviso della Sezione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Sindaci dei Comuni di Atessa (CH), Paglieta (CH) e San Vito Chietino (CH).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2016.

L'Estensore

F.to Vincenzo CHIORAZZO

Il Presidente

F.to Antonio FRITTELLA

Depositata in segreteria il 1° dicembre 2016

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Lorella Giammaria